PSR 2014 - 2020

CHECK LIST DI AUTOVALUTAZIONE SUL RISPETTO DELLE NORME IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI DI LAVORI: AMMINISTRAZIONE DIRETTA E COTTIMO FIDUCIARIO

Documento elaborato conformemente al DM 10255/2018 ed alle Decisioni della Commissione europea C(2013)9527 dd. 19/12/2013 e C(2019)3452 dd. 14/05/2019 - sulla definizione ed approvazione degli Orientamenti per la determinazione delle rettifiche finanziarie da applicare alle spese finanziate dall'Unione in caso di mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici

D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. - Codice dei contratti pubblici (attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE)

Legge Provinciale 23 del 19 luglio 1990, Legge Provinciale 26 del 10 settembre 1993, Legge Provinciale 2 del 16 marzo 2016 e relativi Regolamenti di attuazione.

MISURA: _____ OPERAZIONE: _____

Domanda di aiuto n._____

Domanda di pagamento (S.A.L.) n._____

Domanda di pagamento (Saldo) n._____

Beneficiario (stazione appaltante):

_____

Importo stanziato per l'affidamento IVA esclusa (si intende l'importo a base d'asta)

€_____

NOTE

Nel presente documento viene definita la corrispondenza tra gli adempimenti riportati nelle check list per la verifica delle procedure di affidamento dei contratti pubblici ed i "tipi di irregolarità" elaborati sulla base dei principi contemplati dal DM 10255 del 22 ottobre 2018 nonché dalle Decisioni della Commissione europea C(2013)9527 del 19 dicembre 2013 e C(2019)3452 del 14 maggio 2019. Per il mancato rispetto degli adempimenti, viene individuato un tipo di irregolarità ed una percentuale di riduzione.

Ciascuna Check list è costituita da due copie:
- una cd. di "**di autovalutazione**" da compilarsi a cura dell'ente beneficiario del contributo PSR.
- una cd. "**di controllo**", di esclusiva competenza del funzionario incaricato delle attività di accertamento ed applicazione delle riduzioni o esclusioni.

La presente check list di autovalutazione dovrà essere compilata in ogni sua parte dal beneficiario dell'aiuto, con la precisazione che, il campo riservato alla fase concernente l'esecuzione del contratto, dovrà essere redatto in un momento successivo all'aggiudicazione, ma comunque antecedente alla presentazione della domanda di pagamento del saldo.

SOMMARIO:

1 – PROCEDURA DI VERIFICA DELLA FASE DI PROGRAMMAZIONE

2 – AMMINISTRAZIONE DIRETTA/COTTIMO FIDUCIARIO

3 – ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1 – Check list – PROCEDURA DI VERIFICA DELLA FASE DI PROGRAMMAZIONE

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc rif.	NOTE (in questa sezione è possibile specificare, anche tramite appositi, allegati, i casi di mancata applicabilità della previsione oggetto di controllo così come le eventuali ipotesi di deroga previste dalla normativa o dalla giurisprudenza)	Percentuale di riduzione applicabile
1	L'intervento, il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro, è stato inserito nel programma triennale dei lavori pubblici o comunque negli strumenti di programmazione e relativi aggiornamenti contemplati dalla normativa vigente (ad es. per enti locali Documento unico di programmazione -DUP).	Art. 3 co. 8 l.p. 19/16 Art. 21 d.lgs n. 50/16 Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 16 gennaio 2018 n. 14						**100%** - se l'intervento non è stato inserito nel programma o negli aggiornamenti salvi i casi di somma urgenza previsti dal codice
2	E' stato acquisito il CUP?							**100%** - se il CUP non è stato acquisito.
3	L'esecuzione delle opere, dei lavori e delle forniture è stata previamente autorizzata sulla base di un progetto esecutivo? In alternativa l'esecuzione dei lavori concernenti le manutenzioni ordinarie e straordinarie, gli scavi archeologici e comunque di lavori non progettualizzabili, è stata autorizzata sulla base di apposita perizia che individua anche genericamente le opere, i lavori e le forniture necessarie?	Art. 52 comma 4 L.P. 26/1993						**25%** - in assenza del del progetto/perizia di autorizzazione

2 – Check list – AMMINISTRAZIONE DIRETTA /COTTIMO FIDUCIARIO

2. 1. - AMMINISTRAZIONE DIRETTA

DESCRIZIONE		NORME DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc rif.	NOTE (in questa sezione è possibile specificare, anche tramite appositi, allegati, i casi di mancata applicabilità della previsione oggetto di controllo così come le eventuali ipotesi di deroga previste dalla normativa o dalla giurisprudenza)	Percentuale di riduzione applicabile
A – PRESUPPOSTI								
A1	l'importo delle opere e lavori da affidare in amministrazione diretta è inferiore a 500.000 euro?	Art. 52 co. 1, L.P. 26/1993						**100 %** - in caso di amministrazione diretta sopra i 500.000 €.
A2	Il provvedimento che autorizza l'esecuzione dei lavori (provvedimento a contrarre) individua, per ciascuna opera, lavoro o fornitura, la modalità di esecuzione in amministrazione diretta, ai sensi dell'articolo 52, comma 1, della l.p. 26/93 e dell'articolo 176 D.P.G.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg? N.B. Nel caso in cui l'esecuzione dei lavori sia autorizzata sulla base di apposita perizia ai sensi dell'articolo 52, comma 4, della l.p. 26/93, il relativo provvedimento può individuare le modalità di esecuzione di cui al comma 1, **per tipologia, natura e consistenza degli interventi autorizzati, invece**	Art. 175 D.P.G.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg						**10 %** - nel caso in cui il provvedimento di autorizzazione non individui per ciascuna opera la modalità di esecuzione in amministrazione diretta, fatti salvi i casi in cui l'autorizzazione sia disposta con perizia

	che per ciascun intervento.							
A3	L'affidamento di opere o di lavori pubblici, compresa la fornitura dei materiali necessari per la loro realizzazione, è stato preceduto da **gare ufficiose o sondaggi informali con invito di almeno cinque imprese ritenute idonee**, fatti salvi i casi di opere specialistiche in cui non ci sono aspiranti idonei in tal numero e non è possibile applicare la disposizione dell'articolo 36, comma 2 bis della l.p. 26/93, ad esclusione di quanto previsto dall'articolo 179, nonché ove l'amministrazione aggiudicatrice utilizzi operai dipendenti o assunti ovvero materiali o attrezzature di proprietà. Ai fini della selezione delle imprese da invitare l'amministrazione aggiudicatrice può utilizzare l'elenco telematico di imprese di cui all'articolo 19 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2.	Art. 178 D.P.G.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg						**10%** - in caso di mancato espletamento di gara ufficiosa o sondaggio informale, fatte salve le ipotesi di deroga previste dallo stesso art. 178 D.P.G.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg
A4	E' stato utilizzato il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso secondo quanto previsto dall'art. 178 co. 3 D.P.G.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg? N.B. Nel caso di forniture, in deroga al criterio del prezzo più basso, l'affidamento può avvenire in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, determinata in relazione a una pluralità di elementi variabili quali il prezzo i tempi di fornitura, i costi di utilizzazione, il rendimento, il valore tecnico, la qualità, il carattere estetico e funzionale, il servizio successivo alla vendita e l'assistenza tecnica. In questo caso le modalità di valutazione degli elementi devono essere menzionate nella lettera di invito o nelle prescrizioni o specifiche tecniche ad essa allegate.	Art. 178 D.P.G.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg						**25%** - se la scelta del criterio non rispetta le previsioni dell'art. 178 D.P.G.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg
A5	Le opere e i lavori, compresa la fornitura dei materiali necessari, mediante il sistema dell'amministrazione diretta sono stati eseguiti nel rispetto di una delle seguenti ipotesi previste dall'art. 176 co. 1 D.P.G.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg: 1) quando le opere o i lavori pubblici sono eseguiti utilizzando operai dipendenti o assunti secondo la normativa vigente dall'amministrazione e impiegando materiali e mezzi in proprietà noleggiati, in uso o acquistati dalla medesima;	Art. 176 D.P.G.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg						**100%** - in caso di esecuzione in amministrazione diretta in carenza dei presupposti di cui all'art. 176 D.P.G.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg

	2) ai sensi dell'articolo 52, comma 3 della l.p. 26/93, rivolgendosi ad imprese industriali o artigianali per la fornitura della manodopera, unitamente ai mezzi ed ai materiali necessari e provvedendo al pagamento della relativa spesa su fattura							
A6	la procedura utilizzata non rappresenta un frazionamento artificioso di un appalto sopra soglia	Art. 6 comma 2, L.P. 2/2016						**100%-** in caso di frazionamento artificioso
A7	I soggetti coinvolti nella procedure di affidamento utilizzata non devono trovarsi in una situazione di conflitto di interessi. (Il conflitto di interessi deve essere stato accertato dall'Autorità giudiziaria o amministrativa competente come previsto dal punto 21 dell'Allegato alla Decisione della Commissione del 19/12/2013).	Art. 42 d.lgs n. 50/16 Linee guida ANAC n. 15/19						**100%-** in caso sia stato accertato un conflitto di interessi
A8	La contabilità dei lavori in amministrazione diretta è stata tenuta secondo quanto disposto dall'art. 183 del D.P.G.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg? In particolare: 1) se in amministrazione diretta ai sensi dell'articolo 176, comma 1, lettera b), nelle apposite liste per la manodopera, le forniture, i materiali, i mezzi e i noli; 2) se in amministrazione diretta ai sensi dell'articolo 176, comma 1, lettera c), in apposito documento contabile che riporta le ore di manodopera e di mezzi d'opera nonché le quantità di materiali impiegati, dei lavori eseguiti a misura ed i lavori eseguiti a corpo, redatto e sottoscritto dal direttore dei lavori. N.B. Nei casi di opere, lavori e forniture di importo non superiore a 50.000 euro è sufficiente che il direttore dei lavori apponga il visto sulla fattura o sulla nota dei lavori eseguiti, anche in relazione alla congruità dei prezzi applicati ed alla regolare esecuzione dei lavori	Art. 183 D.P.G.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg						**2%** - in caso di irregolarità nella tenuta della contabilità.
A9	La stazione appaltante ha verificato il possesso dei requisiti	artt. 80, 81, 82 e 83 d.lgs. 50/16						**100% -** nel caso in cui la stazione appaltante

	generali e speciali in capo all'aggiudicatario.	Linee guida ANAC 4/16 Linee guida ANAC n. 6/2016 mod.delibera n.1008 del 11.10.2017 art. 22 l.p. 2/16						non abbia eseguito alcun controllo. **2%** - nel caso in cui la stazione appaltante, nello svolgere i controlli, non abbia provveduto all'acquisizione del DURC (ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale) nei termini previsti dalla normativa. **2%** - nel caso in cui la stazione appaltante abbia verificato solo alcuni dei requisiti speciali in capo all'aggiudicatario, ove richiesti.
A10	Rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari (acquisizione CIG)	art. 3 L 136/2010 Linee Guida Anac Delibera n. 556 del 31 maggio 2017 art. 1 c. 17 L.190/2012						**100 %-** nel caso di mancata acquisizione del codice CIG

2. 2. – COTTIMO FIDUCIARIO

DESCRIZIONE		NORME DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc rif.	NOTE (in questa sezione è possibile specificare, anche tramite appositi, allegati, i casi di mancata applicabilità della previsione oggetto di controllo così come le eventuali ipotesi di deroga previste dalla normativa o dalla giurisprudenza)	Percentuale di riduzione applicabile
A – PRESUPPOSTI								
A1	l'importo delle opere e lavori da affidare in amministrazione diretta è inferiore a 500.000 euro?	Art. 52 co. 1, L.P. 26/1993						**100 %** - in caso di cottimo sopra i 500.000 €.
A2	Il provvedimento che autorizza l'esecuzione dei lavori (provvedimento a contrarre) individua, per ciascuna opera, lavoro o fornitura, la modalità di esecuzione a cottimo, ai sensi dell'articolo 52, comma 1, della l.p. 26/93 e dell'articolo 176 D.P.G.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg? N.B. Nel caso in cui l'esecuzione dei lavori sia autorizzata sulla base di apposita perizia ai sensi dell'articolo 52, comma 4, della l.p. 26/93, il relativo provvedimento può individuare le modalità di esecuzione di cui al comma 1, **per tipologia, natura e consistenza degli interventi autorizzati, invece che per ciascun intervento**.	Art. 175 D.P.G.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg						**10 %** - nel caso in cui il provvedimento di autorizzazione non individui per ciascuna opera la modalità di esecuzione a cottimo, fatti salvi i casi in cui l'autorizzazione sia disposta con perizia ex art. 175 co. 2 D.P.G.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg
A3	Il cottimo è stato preceduto da gare ufficiose o sondaggi informali **con invito di almeno cinque imprese ritenute idonee**, fatti salvi i casi di opere specialistiche in cui non ci sono aspiranti idonei in tal numero e non è possibile applicare la disposizione dell'articolo 36, comma 2 bis della l.p. 26/93, ad	Art. 178 D.P.G.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg						**10% -** in caso di mancato espletamento di gara ufficiosa o sondaggio informale, fatte salve le ipotesi di deroga previste dallo

	esclusione di quanto previsto dall'articolo 179, nonché ove l'amministrazione aggiudicatrice utilizzi operai dipendenti o assunti ovvero materiali o attrezzature di proprietà. Ai fini della selezione delle imprese da invitare l'amministrazione aggiudicatrice può utilizzare l'elenco telematico di imprese di cui all'articolo 19 della legge provinciale 9 marzo 2016 n. 2.							stesso art. 178 D.P.G.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg
A4	E' stato utilizzato il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso secondo quanto previsto dall'art. 178 co. 3 D.P.G.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg? N.B. Nel caso di forniture, in deroga al criterio del prezzo più basso, l'affidamento può avvenire in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, determinata in relazione a una pluralità di elementi variabili quali il prezzo i tempi di fornitura, i costi di utilizzazione, il rendimento, il valore tecnico, la qualità, il carattere estetico e funzionale, il servizio successivo alla vendita e l'assistenza tecnica. In questo caso le modalità di valutazione degli elementi devono essere menzionate nella lettera di invito o nelle prescrizioni o specifiche tecniche ad essa allegate.	Art. 178 D.P.G.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg						**25%** - se la scelta del criterio non rispetta le previsioni dell'art. 178 D.P.G.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg
A5	la procedura utilizzata non rappresenta un frazionamento artificioso di un appalto sopra soglia	Art. 6 comma 2, L.P. 2/2016						**100%-** in caso di frazionamento artificioso
A6	I soggetti coinvolti nella procedure di affidamento utilizzata non devono trovarsi in una situazione di conflitto di interessi. (Il conflitto di interessi deve essere stato accertato dall'Autorità giudiziaria o amministrativa competente come previsto dal punto 21 dell'Allegato alla Decisione della Commissione del 19/12/2013).	Art. 42 d.lgs n. 50/16 Linee guida ANAC n. 15/19						**100%-** in caso sia stato accertato un conflitto di interessi
A7	La contabilità dei lavori a cottimo è stata tenuta secondo quanto disposto dall'art. 183 del D.P.G.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg ovvero nel libretto delle misure e nel registro di contabilità previsti per i lavori da eseguirsi in appalto dalle disposizioni dall'articolo 146 e dall'articolo 156 del D.P.G.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg ;	Art. 183 D.P.G.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg						**2%** - in caso di irregolarità nella tenuta della contabilità.

	N.B. Nei casi di opere, lavori e forniture di importo non superiore a 50.000 euro è sufficiente che il direttore dei lavori apponga il visto sulla fattura o sulla nota dei lavori eseguiti, anche in relazione alla congruità dei prezzi applicati ed alla regolare esecuzione dei lavori							
A8	La stazione appaltante ha verificato il possesso dei requisiti generali e speciali in capo all'aggiudicatario.	artt. 80, 81, 82 e 83 d.lgs. n. 50/16 Linee guida ANAC 4/16 Linee guida ANAC n. 6/2016 mod.delibera n.1008 del 11.10.2017 art. 22 l.p. 2/16						**100% -** nel caso in cui la stazione appaltante non abbia eseguito alcun controllo. **2%** - nel caso in cui la stazione appaltante, nello svolgere i controlli, non abbia provveduto all'acquisizione del DURC (ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale) nei termini previsti dalla normativa. **2%** - nel caso in cui la stazione appaltante abbia verificato solo alcuni dei requisiti speciali in capo all'aggiudicatario, ove richiesti.
A9	Rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari (acquisizione CIG).	art. 3 L 136/2010 Linee Guida Anac Delibera n. 556 del						**100 %-** nel caso di mancata acquisizione

		31 maggio 2017 art. 1 c. 17 L.190/2012						del codice CIG.

3 – Check list – ESECUZIONE DEL CONTRATTO

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc rif.	NOTE (in questa sezione è possibile specificare, anche tramite appositi, allegati, i casi di mancata applicabilità della previsione oggetto di controllo così come le eventuali ipotesi di deroga previste dalla normativa o dalla giurisprudenza)	Percentuale di riduzione applicabile
A – PRESUPPOSTI								
A1	Presenza verbale consegna lavori	Art. 120, D.P.G.P. 11 maggio 2012, n.9-84 Leg						**5% -** in caso di assenza del verbale di consegna
A2	Presenza nomina Direttore lavori	Art. 111 Decreto MIT DM MIT 7.3.2018, n. 49 (“Linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del						**5%-** in caso di assenza della nomina del Direttore dei lavori

		direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione") Art. 22, L.P. 26/1993 Art. 112, D.P.G.P. 11 maggio 2012, n.9-84 Leg						
A3	Presenza nomina Coordinatore della sicurezza in sede di esecuzione (ove obbligatoria)	Art. 116, D.P.G.P. 11 maggio 2012, n.9-84 Leg Art. 10 comma 8 L.P. 2/2016 Art. 90 d.lgs n. 81/08						**5%-** in caso di assenza della nomina del Coordinatore della sicurezza in sede di esecuzione
A4	Presenza contratto di subappalto	art. 105 d.lgs n. 50/16 Art. 26, L.P. 2/2016 Art. 42, L.P. 26/1993 Capo IV D.P.G.P. 11 maggio 2012, n.9-84 Leg						**25% -** in caso di assenza del contratto di subappalto
A5	Presenza modifiche e varianti del contratto autorizzate dal RUP/Dirigente: 1. La modifica dei contratti e degli accordi quadro durante il periodo di validità richiede l'esperimento di una nuova procedura di aggiudicazione del contratto di appalto o di concessione, fatta eccezione per le ipotesi previste dal comma 2.	Art. 106 d.lgs n. 50/16 Art. 27, L.P. 2/2016						**5%** - in caso di modifiche non autorizzate o comunque non conformi a quanto previsto dalla normativa

	2. I contratti e gli accordi quadro possono essere modificati senza una nuova procedura d'appalto nei casi seguenti: a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, quali, per esempio, clausole di revisione dei prezzi o opzioni. Queste clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche od opzioni e le condizioni alle quali esse possono essere impiegate. Esse non apportano modifiche o opzioni che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto o dell'accordo quadro; b) per lavori, servizi o forniture supplementari da parte del contraente originario che si sono resi necessari e non erano inclusi nel contratto iniziale, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: 1) quando un cambiamento del contraente risulta impraticabile per motivi economici o tecnici, quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperatività tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale, e comporta per l'amministrazione aggiudicatrice notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi; 2) quando l'eventuale aumento di prezzo, in caso di appalto, o di valore, in caso di concessioni, non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale; in caso di più modifiche successive questa limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Le condizioni indicate da questo numero non si applicano alle concessioni aggiudicate per lo svolgimento delle attività previste dall'allegato II della direttiva 2014/23/UE; c) se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: 1) la necessità di modifica è determinata da circostanze che un'amministrazione aggiudicatrice diligente non può prevedere nella fase di preparazione della gara; 2) la modifica non altera la natura generale del contratto; 3) l'eventuale aumento di prezzo, in caso di appalto, o di valore, in caso di concessioni, non è superiore al 50 per cento del valore del contratto iniziale o dell'accordo quadro. In caso di più modifiche successive questa limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Le condizioni indicate da questo numero non si applicano alle concessioni aggiudicate per lo svolgimento delle attività previste dall'allegato II della direttiva							

	2014/23/UE; d) se un nuovo contraente sostituisce quello a cui l'amministrazione aggiudicatrice aveva inizialmente aggiudicato l'appalto o la concessione, quando ricorre una delle seguenti condizioni: 1) vi è una clausola o opzione di revisione inequivocabile in conformità della lettera a); 2) all'aggiudicatario iniziale succede, in via universale o parziale, a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfa i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, se ciò non implica altre modifiche sostanziali al contratto; 3) se l'amministrazione aggiudicatrice si assume gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori, quando questa possibilità è prevista dalla normativa vigente; e) se le modifiche, a prescindere dal loro valore, non sono sostanziali secondo quanto previsto dal comma 5; f) in ogni caso, senza la necessità di verificare il ricorso delle condizioni previste dal comma 5, se le modifiche soddisfano tutte le seguenti condizioni: 1) il valore della modifica è inferiore sia alle soglie di rilevanza comunitaria, sia al 10 per cento del valore iniziale del contratto, per i contratti di servizi e di forniture e per le concessioni, o al 15 per cento del valore iniziale del contratto, per i contratti di lavori. In caso di più modifiche successive il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche; 2) la modifica non altera la natura complessiva del contratto o accordo quadro. 3. Le amministrazioni aggiudicatrici che hanno modificato un contratto d'importo superiore alle soglie comunitarie, nei casi previsti dal comma 2, lettere b) e c), pubblicano un avviso al riguardo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'avviso ha i contenuti stabiliti dalla direttiva 2014/24/UE e dalla direttiva 2014/23/UE ed è pubblicato in conformità a quanto previsto dalle rispettive direttive. Nei medesimi casi, quando il contratto modificato è di importo inferiore alle soglie comunitarie, le amministrazioni aggiudicatrici pubblicano un							

	avviso sul proprio sito istituzionale o, in mancanza, sul sito del Consorzio dei comuni trentini o della Provincia autonoma di Trento, secondo quanto specificato con deliberazione della Giunta provinciale. 4. Per il calcolo del prezzo, nei casi previsti dal comma 2, lettere b), c) e f), il prezzo aggiornato è il valore di riferimento quando il contratto prevede una clausola d'indicizzazione. In caso di concessione, quando il contratto di concessione non prevede una clausola d'indicizzazione, il valore è calcolato tenendo conto dell'inflazione media. 5. Una modifica di un contratto o di un accordo quadro durante il periodo della sua validità è considerata sostanziale quando muta sostanzialmente la natura del contratto o dell'accordo quadro rispetto a quello inizialmente concluso. Fatta salva l'applicazione del comma 2 una modifica è considerata sostanziale, in ogni caso, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte: a) la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura iniziale d'appalto o di concessione, avrebbero consentito l'ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione; b) la modifica cambia l'equilibrio economico del contratto o dell'accordo quadro a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale o nell'accordo quadro; c) la modifica estende notevolmente l'ambito di applicazione del contratto o dell'accordo quadro; d) un nuovo contraente sostituisce quello cui l'amministrazione aggiudicatrice aveva inizialmente aggiudicato l'appalto in casi diversi da quelli previsti dal comma 2, lettera d).							
A6	Presenza del certificato di collaudo dei lavori o del certificato di regolare esecuzione	art. 102, c. 8 d.lgs n. 50/16 Artt. 24 e 25 l.p. 26/93						**5%** - in caso di assenza del certificato di collaudo/regolare esecuzione

		art. 184 D.P.G.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg						
A7	Il contratto si è concluso nei tempi previsti							**2% -** nel caso in cui il contratto non si è concluso nei tempi previsti in assenza di motivazione.

N.B. Alla presente check list vanno allegati i documenti che evidenziano e tracciano l'autovalutazione

Firma del responsabile dell'autovalutazione